



COMUNE DI CANDIOLO -
Città Metropolitana di Torino
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.800 – fax 011-96.21.108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
pec: comune.candiolo.to@cert.legalmail.it

ORDINANZA

N. 38 DEL 18/06/2024

OGGETTO:

ORDINANZA DIRIGENZIALE RELATIVA A TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA VILLA DI MONTPASCAL DAL GIORNO 10/07/2024 AL GIORNO 19/07/2024 PER LAVORI STRADALI SU RETE IDRICA PER CONTO SMAT.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

- Preso atto della nota pervenuta in data 17/06/2024 al protocollo del Comune a nome del GRUPPO SMAT con sede in Corso XI Febbraio 14 - Torino, con la quale l'azienda comunica che dal giorno 10/07/2024 al giorno 19/07/2024 avranno luogo lavori di installazione di nuova presa idrica in Via Villa di Montpascal;
- Rilevato che la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale e la relativa sorveglianza occorrente, sarà a carico della ditta operante *Impresa Borio srl* – e per essa il responsabile di cantiere Sig. Pia;
- Evidenziato che la suddetta strada è costituita da una carreggiata di modeste dimensioni a doppio senso di marcia;
- Rilevato che nel corso dei lavori verranno impiegati macchine e attrezzature particolarmente ingombranti e non essendovi possibilità alternative si rendono necessarie alcune modifiche del normale flusso della circolazione stradale;
- Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7, e 159 comma 1 lettera b) del Codice della Strada approvato con D.Lvo 30.04.1992 n 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 16.12.1992 n. 495;
- Visto il Decreto nr. 5 di nomina a Responsabile dell'area emesso dal Sindaco il 30/06/2021;
- Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lvo nr. 267/2000;
- Visto il Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Visto l'art.29 dello Statuto comunale;

ORDINA

Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni compresi tra il 10/07/2024 e il giorno 19/07/2024 in Via Villa di Montpascal, nel tratto compreso tra Via Pinerolo e Via Simonis, altrimenti per il solo segmento

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

indispensabile allo svolgimento dei lavori e per il tempo strettamente necessario a terminare le opere, l'istituzione delle seguenti limitazioni o divieti:

- restringimento carreggiata e senso unico alternato regolato con semaforo o movieri;
- divieto di sosta ambo i lati per tutti i veicoli, eccetto autorizzati e di cantiere, con rimozione forzata;

DISPONE

La temporanea deroga di tutte le disposizioni emanate da questa struttura che risultino in contrasto con la presente ordinanza. Tale deroga è transitoria e avrà efficacia solo ed esclusivamente nel periodo di tempo occorrente all'esecuzione dei lavori in premessa indicati.

Che il senso unico alternato sia regolato da appositi movieri o da idoneo impianto semaforico mobile secondo i tempi di scorrimento idonei all'intensità del flusso della circolazione stradale.

Che in ogni caso dovrà essere assicurata la possibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere le abitazioni interessate.

DISPONE INOLTRE CHE

L'impianto semaforico o i movieri, il cantiere stradale, il divieto di sosta per tutti i veicoli - con rimozione forzata - siano resi operativi con la posa in loco della segnaletica stradale integrativa, se necessaria luminosa, **di preavviso** e di cantiere, sia sulle vie interessate **che sulle loro naturali confluenze** nonché tramite la copertura dei segnali esistenti che risultino in palese contrasto con la presente ordinanza.

La collocazione e la rimozione della segnaletica mobile supplementare, nonché per la copertura di quella già esistente in contrasto con il presente dispositivo è a carico della ditta operante *Impresa Borio srl* – e per essa il responsabile di cantiere Sig. Pia;

La dislocazione dovrà avvenire nei tempi e nei modi previsti dal Codice della Strada, (art. 6 e 7), e dal suo Regolamento di attuazione. (almeno 48 ore prima dell'evento).

Il richiedente è tenuto ad applicare i disciplinari tecnici previsti dal DM Infrastrutture e trasporti, 10 luglio 2002 per la segnalazione dei cantieri e adottare almeno i criteri minimi di sicurezza previsti dal suo allegato, (posa e mantenimento della segnaletica in presenza di traffico veicolare).

La presente ordinanza entrerà in vigore con la posa in loco della prescritta segnaletica stradale.

Per le trasgressioni troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del C.d.S e la sanzione accessoria della rimozione forzata così come individuata dall'art. 159 comma 1 lettera b) dello stesso codice.

La forza pubblica è incaricata della corretta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il Commissario di PL Pavia Bruno, responsabile del settore Vigilanza;

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs 104 del 02 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Piemonte, o entro 120 gg. dalla pubblicazione o notificazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso può essere altresì proposto entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Comandante la PM
Comm. PAVIA Bruno